

Da "ignazionapoli" <ignazionapoli@pec.it>
 A "segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it" <segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it>
 "dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it"
 Cc <dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it>, "lentinialessandro@pec.cgn.it"
 <lentinialessandro@pec.cgn.it>, "francescobasile@pec.it" <francescobasile@pec.it>,
 "comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it" <comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it>

Data venerdì 28 dicembre 2018 - 11:45

Re: revisione straordinaria delle società partecipate 2018

Egr. Sig. Segretario

Il collegio risponde al suo sollecito relativo alla obbligatorietà di esprimere un parere sul Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Vittoria.

Si precisa che tra i pareri obbligatori ma non vincolanti elencati all'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel) non si rinviene quello afferente il Provvedimento di "revisione ordinaria delle partecipazioni" di cui al già citato art. 20 del Tusp – cosa che invece risulta, tra gli altri, per la Delibera di approvazione del bilancio consolidato – e per inciso neppure per la Delibera di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art. 24 del Tusp, con scadenza prevista per lo scorso 30 settembre 2017.

La necessità del parere del Revisore sui Piani di razionalizzazione è stata negata dalle istruzioni dell'AnceI e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'ottica di evitare ai professionisti l'obbligo di un visto, per sua natura "oggettivo", su un documento caratterizzato da un'ampia discrezionalità politica. In conseguenza di ciò, appare evidente che, sebbene non sussista un obbligo espresso e specifico nella legislazione di riferimento – o meglio, proprio per tale ragione – è necessario andare a verificare nel dettaglio e per ogni casistica se il contenuto del Provvedimento contenga decisioni consiliari che impattano su altre materie per le quali è invece richiesto il parere obbligatorio all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente Locale.

Nel caso specifico, sulla base di alcune valutazioni, il Collegio ritiene di dare un giudizio di opportunità dando ove possibile un orientamento^[1] al tema in oggetto.

Premesso che il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", al comma 7 dell'art. 4. - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche afferma espressamente che *"7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

Premesso che, il collegio previa verifica della visura camerale e dei bilanci, di cui si allega copia, ha accertato la presenza nell'oggetto sociale della Vittoria Mercati Srl della gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici come attività prevalente, non ritiene obbligatorio l'inserimento di detta società tra quelle da liquidare.

Il Collegio prudentemente ha verificato per analogia presso altri enti di riconosciuta rilevanza nazionale la non obbligatorietà di procedere alla liquidazione di gestioni similari come nel caso del Comune di Bologna che gestisce attraverso una società partecipata spazi fieristici ed eventi e non risulta inserita tra quelle da liquidare (vedi comune di Bologna di cui si allega l'allegato B "REVISIONE STRAORDINARIA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE).

Il Collegio ritiene inoltre che nel caso in cui si dovesse comunque procedere alla cessione e/o liquidazione della Vittoria Mercati Srl non è detto che si possa ottenere l'esito sperato con auspicati minor oneri in futuro ma con tutta probabilità potrebbero emergere sostanziose minusvalenze nei bilanci con ripercussioni sulla situazione patrimoniale del comune di Vittoria. Si potrebbe rischiare, senza una preventiva valutazione tecnica, di un *"recesso extra ordinem sui generis"* (come definito dalla Corte dei Conti sezione controllo per il Friuli).

Quindi, nel caso specifico del Comune di Vittoria, il Collegio ritiene opportunamente che la REVISIONE STRAORDINARIA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE sia un passaggio caratterizzato da un'ampia discrezionalità politica non rilevando alcuna obbligatorietà nella liquidazione della Vittoria Mercati Srl.

Infine si fa presente che l'Organo di revisione avrà l'onere di monitorare l'attuazione dell'aggiornamento del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni oggetto della presente risposta a quesito nell'ambito delle "attività di collaborazione con l'Organo consiliare [...]" ex lett. a) dell'art. 239, comma 1, del Tuel, per verificare l'eventuale esistenza, tra le fattispecie di collaborazione, di obblighi di emanazione di pareri obbligatori da parte del/i Revisore/i in aggiunta a quelli espressamente previsti dal Tuel tali per cui il rilascio del parere diventi in realtà dovuto per collaborazione al massimo Organo di indirizzo politico amministrativo.

-

[1] . La Corte dei Conti, Sezione di controllo regionale dell'Emilia Romagna, nella delibera n. 3/2018, ne prende atto, definendo però il giudizio dell'Organo di Revisione almeno "opportuno".